Immagine che contiene disegnando

Descrizione generata automaticamente

**NOTA RIEPILOGO MODIFICHE APPORTATE AL D.L. RILANCIO DI INTERESSE DEI COMUNI**

**AC 2500-A**

***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”***

La Commissione Bilancio della Camera ha concluso i lavori sul d.l. rilancio venerdì 3 luglio, approvando il testo su cui in Aula è stata posta la questione di fiducia.

Si riportano pertanto le modifiche sulle norme di interesse introdotte dalla Commissione con una sintetica analisi.

* **Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa (Art.105)**

È previsto per il 2020 un incremento del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a **150 milioni di euro, da erogare ai Comuni** per finanziare iniziative anche in collaborazione con enti pubblici e privati:

- 90 % pari a **135 milioni per il potenziamento dei centri estivi** diurni, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di minori **di età compresa tra 0 e 16 anni** (prima della modifica introdotta dalla commissione bilancio era dai 3 ai 14 anni) per i mesi da giugno a settembre;

· 10% pari a **15 milioni alla realizzazione di progetti di contrasto alla povertà educativa**.

* **Differimento termine bilancio di previsione (art. 106, comma 3 bis)**

Il comma 3-bis dell’articolo 106, **come richiesto dall’ANCI**, dispone **il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali**, attualmente fissato al 31 luglio, in considerazione delle condizioni di incertezza sull’entità delle risorse disponibili per gli enti locali.

**È altresì differito al 30 settembre anche il termine per la deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell’organo consiliare**.

Inoltre è differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021. Infine, vengono differiti i termini entro i quali le delibere e i regolamenti concernenti determinati tributi comunali devono essere pubblicate al fine di acquisire efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione.

* **Fondo per i comuni in dissesto finanziario (art. 106 bis)**

L’articolo 106-bis istituisce un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Il nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell’interno, è finalizzato:

* per il 50% ad interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà dei comuni in stato di dissesto finanziario6 , da destinare alla Polizia di Stato e ai Carabinieri;
* per il 50% ai comuni in dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

La ripartizione delle risorse del fondo, pari a 20 milioni di euro per il 2020, è fatta con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, **previa intesa in sede di Conferenze Stato-Città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge**, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018.

* **Fondo per i comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (Art. 112)**

L’articolo 112 istituisce presso il Ministero dell’interno un fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2020 in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. Nel corso dell’esame in Commissione è stato individuato tra i comuni beneficiari anche il comune di San Colombano al Lambro, a cui vengono assegnati 500 mila euro.

* **Fondo per i comuni delle zone rosse e per altri territori particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria (Art. 112-bis)**

L’articolo 112-bis istituisce presso il Ministero dell’interno **un fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 a favore di comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria non rientranti tra quelli destinatari del fondo previsto dall’articolo 112**. Inoltre, introduce, per il 2020, alcune deroghe alla normativa vigente in materia di variazioni di bilancio e obbligo di rendicontazione, relativamente alle risorse trasferite agli enti locali per fronteggiare l’emergenza.

* **Destinazione degli immobili per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria (Art. 113, comma 2-bis)**

Il comma 2-bis dell'articolo 113, prevede che nel caso in cui i mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti ovvero gli stessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria l'immobile possa essere destinato, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, alla amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni quali quelle determinate dalla attuale emergenza epidemiologica da Covid-19.

* **Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per opere pubbliche e per l’abbattimento delle barriere architettoniche (Art. 114)**

L’art. 114 prevede la proroga dei termini indicati dall’articolo 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 per la stabilizzazione dei contribuiti a favore dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

A causa dell’emergenza epidemiologica, da parte dei 1.940 Comuni interessati si sono riscontrate forti difficoltà nel rispettare le scadenze previste, la prima delle quali fissata al 15 maggio per dare avvio ai lavori. In caso di mancato rispetto di tale scadenza era prevista la revoca del contributo dello Stato pari a 11.579.90 euro per ogni Comune per complessivi 22,5 milioni di euro per l’anno 2020.

Il d.l. come modificato dalla commissione bilancio ha prorogato le scadenze:

a) inizio esecuzione lavori - **dal 15 maggio 15 settembre**

b) revoca contributo in caso di mancato rispetto del termine di esecuzione dei lavori - **dal 15 giugno 15 ottobre**

c) inizio esecuzione dei lavori per i Comuni che anticipando la scadenza del 15 luglio potrebbero essere beneficiari degli ulteriori contributi eventualmente revocati ad altri Comuni e quindi riassegnati **– dal 15 ottobre 15 dicembre.**

* **Sospensione termini e deroghe per enti in riequilibrio (Art. 114-bis)**

L’articolo 114-bis, **come richiesto dall’ANCI**, prevede alcune deroghe alla procedura di dissesto e di riequilibrio finanziario pluriennale enti locali, al fine di tenere conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il comma 1 rinvia il termine per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del Testo unico degli enti locali (TUEL). In particolare, si prevede che il termine di 30 giorni ivi indicato, già rinviato al 30 giugno 2020 dal DL n.18/2020, decorre dal 1° gennaio 2021.

Il comma 2 dispone che la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243-quater, comma 6, del decreto legislativo n.267/2000 (TUEL), non si effettua con riferimento al primo semestre del 2020, mentre la verifica relativa al secondo semestre riguarda l’intero anno e tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

* **Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani (Art. 114-ter)**

L'articolo 114-ter stabilisce che si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi costi-benefici per i consumatori:

le estensioni e i potenziamenti di reti ed impianti esistenti in comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti ed impianti in comuni da metanizzare che presentano un numero di gradi - giorno maggiore di 3.000 e classificati come montani, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, nei limiti delle risorse già assegnate.

Il CIPE provvede ad aggiornare conseguentemente i tempi per le modalità istruttorie delle domande di cui alle delibere adottate in materia. A tal fine l'Autorità ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti.

* **Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto (Art. 118-bis)**

L’articolo 118-bis, contiene disposizioni in materia di procedure di assunzione di personale da parte degli enti territoriali in condizioni finanziarie negative. La disposizione prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e di contenimento delle spese, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni in condizioni finanziarie negative (strutturalmente deficitari, in riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario), prima di avviare nuove procedure concorsuali per assunzioni a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine quelle eventualmente sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico riconducibili alla situazione finanziaria dell’ente medesimo.

Viene altresì specificato che la definitiva assunzione di personale avverrà nel rispetto dei piani triennali di fabbisogno del personale e sarà soggetta al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il Ministero dell’interno (come disposto dall’art. 243, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, Testo unico degli enti locali).

* **Riduzione di tariffe e aliquote entrate locali (Art.118-ter)**

L'articolo 118-ter, consente agli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

* **Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici (Art. 119)**

L’articolo 119, modificato durante l’esame in V Commissione della Camera, introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Il termine per fruire dell’agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

La detrazione è prevista inoltre per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento.

Per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari.

Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

* **Differimento del termine di inizio lavori per i comuni beneficiari di contributi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale (Art. 119-bis)**

L’articolo 119-bis, differisce **dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020** il termine entro il quale deve avvenire l’inizio dei lavori da parte dei comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Viene altresì eliminata la condizione che limita l’applicazione del differimento alla mancata consegna dei lavori da parte dei comuni, entro il termine inizialmente fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

* **Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (Art. 157)**

L'articolo 157 dispone che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Non si procede altresì agli invii di una serie di atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020. L'articolo stabilisce, infine, che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono prorogati di un anno. Con una modifica apportata nel corso dell'esame in V Commissione **si è precisato che le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali**.

* **Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (Art. 157, comma 7-ter)**

Il comma 7-ter, è volto a **prorogare fino al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità** con scadenza dal 31 gennaio 2020.

* **Esenzioni IMU per il settore turistico (Art. 177)**

L’articolo 177 prevede l’abolizione della prima rata dell'IMU, quota Stato e quota-Comune, per l’anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. Nel corso dell’esame in V Commissione **l’agevolazione è stata estesa agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.**

* **Sostegno delle imprese di pubblico esercizio (Art. 181, commi 1-bis- 1 quater)**

L’articolo 181 esonera - dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 - gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap). La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche. Per il ristoro ai comuni è stato istituito un fondo pari a 127,5 milioni di euro per l’anno 2020.

Nel corso dell’esame in sede referente sono stati introdotti **i commi da 1- bis a 1-quater**,

Ai sensi del **comma 1-bis**, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono esonerati dal 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche**, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446.

**Il comma 1-ter dispone il rimborso delle somme versate nel periodo 1° marzo-30 aprile 2020, di cui al comma l-bis.**

**Il comma 1-quater** dispone che, **per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero da TOSAP e COSAP temporanei e dai rimborsi di quanto versato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020**. Alla **ripartizione del Fondo** tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **d'intesa con la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l.**

* **Disposizioni in tema di impianti sportivi (Art. 216, commi 1 e 2)**

L’articolo 216, così come modificato nel corso dell'esame in Commissione dove sono stati **approvati due emendamenti proposti dall’ANCI**, consente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle società e alle associazioni sportive, innanzitutto, come previsto al comma 1, di sospendere **fino al 30 settembre 2020** il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I canoni possono essere versati in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 ovvero rateizzati fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.

Inoltre al **comma 2** si dispone che **le parti dei rapporti di concessione in godimento, comunque denominati, o di gestione degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, su richiesta del concessionario, la revisione dei rapporti concessori in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni.**

* **Trasporto scolastico (Art. 229, comma 2-bis)**

Con una modifica approvata in commissione bilancio, è stato inserito il nuovo comma 2-bis all'articolo 229, in materia di trasporto scolastico. La norma prevede, per far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, **l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno di 2020** nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza**. La ripartizione tra i comuni interessati verrà fatta con un decreto del MIT di concerto con il Ministro dell'istruzione, **previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto**.